



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE Ufficio LAVORI PUBBLICI

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 09-07-2021**

**Reg. generale n. 482 del 09-07-2021**

---

<b>Oggetto:</b> PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE FOSSOCAVALLO-CAROLA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA S.G.F. DI SCARPONI IVANO & C. S.N.C.
--

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 172 in data 06/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di "*Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada consorziale Fossocavallo Carola*", redatto dal Geom. Tullio Rango, comportante una spesa complessiva di € 230.000,00, ripartito in € 168.916,92 per lavori a base di gara (di cui € 164.527,44 soggetti a ribasso ed € 4.389,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 61.083,08 per somme a disposizione;
- la C.U.C., con determinazione n. 10/44 del 04/02/2021, ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'operatore MACERATA ASFALTI srl, con sede legale in Contrada Beltrovato snc – 62010 Morrovalle (MC), C.F./P.IVA 01421510437, per un importo di aggiudicazione pari a € 161.101,87 oltre IVA, di cui € 4.389,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con propria determinazione n. 58/292 del 19/04/2021 sono state assegnate a sé le funzioni di RUP del presente procedimento per avvenuto collocamento a riposo del Geom. Valerio Fratini;
- in data 03/06/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 2.810 per l'importo contrattuale di € 161.101,87, di cui per lavori € 156.712,39 e per oneri per la sicurezza € 4.389,48;

VISTA l'istanza della ditta MACERATA ASFALTI srl, pervenuta al prot. n. 12.880 del 24/06/2021, con la quale l'appaltatore stesso richiedeva il rilascio dell'autorizzazione al subappalto a favore della ditta S.G.F. di Scarponi Ivano & C. s.n.c. di Treia (MC) per l'esecuzione di noli di mezzi ed attrezzature all'interno della categoria OG3, per l'importo presunto di € 45.856,00;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione, in presenza dei presupposti di legge, in un provvedimento espresso a seguito di una puntuale istruttoria della pratica (art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.);

RICHIAMATO il documento istruttorio a firma del Responsabile dell'istruttoria Geom. Giampaolo Acciarresi, allegato al presente provvedimento e da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso;

EFFETTUATI i seguenti accertamenti e/o acquisita la seguente documentazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore:

- consultazione diretta del Casellario ANAC in data 25/06/2021;
- Durc online protocollo n. INAIL\_27837375 del 15/06/2021, con scadenza di validità al 13/10/2021;
- consultazione diretta del Registro delle Imprese presso l'Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. (documento n. P V4920124 del 25/06/2021);
- certificati n. 3417195/2021/R e n. 3417196/2021/R del Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata (assunti al n. 13.042 di prot. in data 26/06/2021);
- certificato n. 346/2021/R dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata (assunto al n. 13.041 di prot. in data 26/06/2021);

DATO ATTO che alla data odierna non risulta ancora pervenuta attestazione dell'Agenzia delle Entrate in merito all'insussistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 (*“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ... nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)”*);

RITENUTO, in analogia con il contenuto della norma sopra richiamata, poter procedere ad autorizzare l'esecuzione del sub contratto nelle more dell'acquisizione dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate in merito all'insussistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate in capo al subappaltatore;

RILEVATA, sulla base della documentazione acquisita, l'inesistenza di elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

PRECISATO che ai sensi del comma 9 dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale, da parte di questi, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

DATO ATTO che il subappaltatore è una microimpresa ed in tale caso, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: *“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori, l'importo dovuto per la prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa....”*;

RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 25 novembre 2020, nel quale si chiarisce: *“... si ritiene che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la*

*qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto.”;*

DATO ATTO che il contratto di subappalto trasmesso prevede, all'art. 5, che “.... in deroga a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le parti concordano che l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore verrà corrisposto dall'appaltatore e non direttamente dall'ENTE APPALTANTE”;

PRESO ATTO, quindi, della presenza delle condizioni per poter espressamente accettare la rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto delle proprie prestazioni da parte della stazione appaltante, in deroga alla previsione dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AUTORIZZARE, per le ragioni esposte, la ditta MACERATA ASFALTI s.r.l. di Morrovalle, appaltatore dei lavori di “Miglioramento viabilità rurale strada consorziale Fossocavallo - Carola”, a subappaltare parte delle lavorazioni inerenti la categoria OG3 alla ditta S.G.F. di Scarponi Ivano & C. s.n.c. di Treia (MC), per un importo presunto di € 45.856,00 oltre IVA;
3. di ACCETTARE la rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, in deroga alla previsione dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto nel contratto di subappalto acquisito agli atti;

4. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'Arch. Laretta Massei;
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato;
7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per i provvedimenti ed accertamenti di competenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 agosto 2008, n. 81;
8. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 01-10-2021

Treia, 16-09-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 16-09-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---